

UBS (Lux) Equity SICAV
Società d'investimento a capitale variabile
Sede della Società: L-1150 Lussemburgo
291, route d'Arlon

Assemblea generale straordinaria
del 03.03.05

Notaio: Jacques DELVAUX
N. XXX

L'anno duemilacinque, il giorno tre (3) marzo
dinanzi al sottoscritto Notaio Jacques DELVAUX, con studio notarile in Lussemburgo,

si sono riuniti gli Azionisti della società d'investimento con capitale variabile **UBS (Lux) Equity SICAV**, con sede in Lussemburgo, iscritta al registro commerciale del Lussemburgo con il numero B 56.386.

La società d'investimento con capitale variabile **UBS (Lux) Equity SICAV** è stata costituita con atto del sottoscritto Notaio il 07 novembre 1996, pubblicato nel *Mémorial, Recueil Spécial C*, Numero 576 del 08 novembre 1996.

L'assemblea si è aperta alle ore 11.00 sotto la presidenza del Sig. David Le Menn, impiegato, residente a Thionville (Francia).

Il presidente nomina segretario il Sig. Nicolas Muller, impiegato, residente a Hagondange (Francia).

Il presidente elegge all'unanimità come scrutatore il Sig. Nicolas Muller, impiegato, residente a Hagondange (Francia).

Il presidente constata con l'approvazione dell'assemblea quanto segue:

I. L'ordine del giorno è il seguente:

1. il richiamo alla legge del 30 marzo 1988 sarà sostituito dal richiamo alla legge del 20 dicembre 2002. Vengono di conseguenza modificati gli articoli 4, 5, 21, 25, 28 e 32.
2. Modificazione dell'articolo 5 dello statuto, il capitale minimo viene espresso in EUR ed è quindi pari a EUR 1.250.000,-
3. Modificazione degli articoli 10 e 17 per tenere conto delle disposizioni della legge del 20 dicembre 2002.

II. I nomi degli azionisti e dei loro rappresentanti, accompagnati dalle loro firme nonché dal numero di azioni rappresentate, sono registrati in un elenco di presenza, il quale, sottoscritto dagli azionisti presenti e dai loro rappresentanti, viene allegato al presente atto e registrato con esso.

Le procure degli azionisti rappresentati, a cui sia stata apposta la frase «ne varietur», restano anch'esse allegate al presente atto.

III. Dall'elenco delle presenze emerge che:

- delle XXXXXXXX azioni emesse di UBS (Lux) Equity SICAV, XXX azioni sono presenti o rappresentate;
- gli azionisti presenti o rappresentati soddisfano tutte le condizioni legali e statutarie.

IV. La presente assemblea è quindi legalmente costituita ed è autorizzata a pronunciarsi sull'ordine del giorno sopra menzionato.

Vengono quindi approvate all'unanimità le seguenti delibere.

Prima delibera

Gli articoli 4, 5, 21, 25, 28 e 32 sono modificati in modo da contenere il richiamo alla legge del 20 dicembre 2002.

Seconda delibera

All'articolo 5 il capitale minimo viene espresso in EUR ed è quindi pari a EUR 1.250.000,-

Terza delibera

Gli articoli 10, 17 e 25 sono modificati in modo da tenere conto delle disposizioni della legge del 20 dicembre 2002.

SEGUE LO STATUTO COORDINATO

A. Denominazione, sede, durata e oggetto della Società

Articolo 1.- Denominazione

È costituita una Società d'investimento con capitale variabile ("société d'investissement à capital variable" o "SICAV") denominata «**UBS (Lux) Equity Sicav**».

Articolo 2.- Sede

La sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Su delibera del Consiglio d'amministrazione possono essere istituite filiali, controllate o altre sedi distaccate nel Granducato di Lussemburgo o all'estero.

Se il Consiglio d'amministrazione dovesse accertare la sussistenza, presente o futura, di eventi straordinari politici o bellici tali da compromettere la regolare attività presso la sede sociale o la facile comunicazione di questa sede con filiali o persone site all'estero, la sede sociale potrà essere trasferita provvisoriamente all'estero, fino alla cessazione delle circostanze straordinarie; tale misura provvisoria non influirà tuttavia sulla nazionalità della Società, la quale resterà lussemburghese.

Articolo 3.- Durata

La Società è costituita per una durata illimitata.

Articolo 4.- Oggetto della Società

La Società ha per oggetto esclusivo l'investimento in valori mobiliari e altri valori patrimoniali ammessi dalle disposizioni di legge in base al principio della diversificazione del rischio, allo scopo di distribuire agli azionisti gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio sociale. La Società può adottare qualsivoglia misura ed effettuare le operazioni ritenute utili per realizzare e promuovere l'oggetto sociale, vale a dire tutto quanto previsto in senso più ampio dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

B. Capitale sociale, azioni, valore del patrimonio netto

Articolo 5.- Capitale sociale

Il capitale sociale è ripartito in azioni senza valore nominale interamente versate e corrisponde in qualsiasi momento al valore del patrimonio netto così come definito all'Articolo 7 del presente statuto (valore del patrimonio netto) .

Ai sensi dell'articolo 7 il Consiglio d'amministrazione può decidere l'emissione di azioni in categorie diverse di azioni.

Il Consiglio d'amministrazione può emettere per ogni comparto categorie di azioni con caratteristiche specifiche; per esempio con (i) una politica di distribuzione specifica, come azioni a distribuzione o ad accumulazione o (ii) una struttura specifica delle commissioni per quanto concerne l'emissione e il rimborso o (iii) una struttura specifica delle commissioni per quanto concerne i costi di gestione o di consulenza.

Il Consiglio d'amministrazione costituirà, per ogni categoria di azioni o per più categorie di azioni, unità patrimoniali sotto forma di comparti ("compartiments") ai sensi dell'articolo 133 della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

Il capitale iniziale della Società ammonta a cinquantamila USD (50.000 USD) ed è suddiviso in cinquecento (500) azioni senza valore nominale, appartenenti alle categorie di azioni e ai comparti che saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione o dall'assemblea generale degli azionisti.

L'afflusso di capitali derivanti dall'emissione di ogni comparto sono investiti in valori mobiliari e altri valori patrimoniali ammessi dalle disposizioni di legge, conformemente alla politica d'investimento stabilita per il singolo comparto dal Consiglio d'amministrazione e nel rispetto dei limiti fissati per legge o per decisione del Consiglio d'amministrazione.

Il capitale minimo della Società corrisponde al controvalore in USD di 1.250.000,00 EUR (un milione duecentocinquantamila); questa somma deve essere depositata dall'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla data di costituzione ufficiale della Società.

Il capitale della Società viene calcolato convertendo in USD il patrimonio netto attribuibile ad ogni comparto che non sia denominato in tale valuta e corrisponde in qualsiasi momento al totale dei patrimoni netti di tutti i comparti («patrimonio netto complessivo»).

Articolo 6.- Azioni

Il Consiglio d'amministrazione decide se la Società emette azioni nominative o al portatore. Qualora siano emessi certificati al portatore di una categoria di azioni di un comparto, il Consiglio d'amministrazione ne stabilisce il frazionamento. I certificati azionari sono firmati da due membri del Consiglio d'amministrazione. Su decisione del Consiglio d'amministrazione, queste due firme o una di esse possono essere riprodotte in facsimile. La Società può emettere certificati azionari provvisori nella forma stabilita di volta in volta dal Consiglio d'amministrazione.

Tutte le azioni nominative della Società devono essere registrate nel libro dei soci, tenuto dalla Società o per la Società da una o più persone. Tale libro dei soci riporterà il nome di ciascun titolare delle azioni nominative, il suo luogo di residenza o un altro indirizzo concordato con la Società nonché il numero, il comparto e la categoria delle azioni di cui è portatore. Qualsiasi cessione o altro trasferimento dei diritti relativi ad un'azione nominativa deve essere riportato nel libro dei soci.

L'iscrizione nel libro dei soci attesta la proprietà delle azioni nominative. La Società stabilisce se emettere un certificato di registrazione o fornire all'azionista una dichiarazione scritta.

Il trasferimento di azioni nominative avviene mediante consegna del certificato azionario o dei certificati azionari (ove emessi) alla Società, unitamente ad altri atti e documenti comprovanti in modo sufficiente alla Società il trasferimento di proprietà o a fronte di una dichiarazione di trasferimento di proprietà, registrata nel libro dei soci, sottoscritta e datata dal trasferente e dal beneficiario o dai rispettivi rappresentanti autorizzati.

Qualora un'azione sia registrata a nome di più persone, il primo azionista iscritto nel libro dei soci è considerato mandatario di tutti gli altri cointestatari ed è l'unica persona autorizzata a ricevere le comunicazioni da parte della Società.

In caso di azioni al portatore, la Società è autorizzata a considerare proprietario delle azioni a pieno diritto il possessore e, in caso di azioni nominative, la persona a nome della quale le azioni sono registrate nel libro dei soci. La Società risponde soltanto nei confronti delle suddette persone, e in nessun caso a terzi, di qualsiasi atto intrapreso in relazione a queste azioni. La Società è autorizzata a considerare nullo qualsiasi diritto, interesse o rivendicazione relativi a queste azioni, avanzati da persone diverse da quelle indicate al comma 1, fermo restando tuttavia il diritto di terzi a richiedere la registrazione regolare di un'azione nominativa o una modifica di tale registrazione.

La mancata indicazione dell'indirizzo da parte di un azionista sarà annotata nel libro dei soci; l'indirizzo di tale azionista corrisponderà in tal caso alla sede legale della Società o all'indirizzo riportato dalla Società nel libro dei soci, fino a che l'azionista non avrà indicato alla Società un altro indirizzo. L'azionista può richiedere in qualsiasi momento la modifica dell'indirizzo riportato nel libro dei soci. Ciò avviene mediante comunicazione scritta inviata alla sede legale della Società o all'indirizzo indicato di volta in volta dalla Società.

Se un azionista comprova sufficientemente alla Società la perdita, il furto o la distruzione del(i) proprio(i) certificato(i) azionario(i), può chiedere e ottenere un duplicato di tale(i) certificato(i) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Società che prevedono in ogni caso delle garanzie. Ove prescritto o consentito dalla legge applicabile, e nel rispetto di quanto stabilito dalla Società in conformità a tali disposizioni di legge, queste condizioni possono includere una polizza assicurativa stipulata con una società di assicurazioni. All'emissione di nuovi certificati azionari, sui quali deve essere annotato che si tratta di duplicati, il(i) certificato(i) originale(i) per il(i) quale(i) è(sono) stato(i) emesso(i) il(i) nuovo(i) certificato(i), sarà(saranno) invalidato(i).

I certificati azionari danneggiati possono essere sostituiti con nuovi certificati, a discrezione della Società. I certificati danneggiati saranno consegnati alla Società e annullati immediatamente.

La Società, a propria e sola discrezione, può addebitare all'azionista i costi del duplicato o del nuovo certificato azionario, sostenuti dalla stessa per l'emissione e la registrazione di questi certificati o per l'annullamento dei certificati precedenti.

La Società può emettere frazioni di azioni. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto, ma autorizzano a partecipare alla distribuzione degli utili del relativo comparto o della relativa categoria di azioni, su base proporzionale. Per quanto riguarda le azioni al portatore, i certificati sono emessi soltanto per azioni intere.

Articolo 7.- Emissione di azioni

Il Consiglio d'amministrazione ha piena facoltà in qualsiasi momento di emettere nuove azioni, senza concedere agli azionisti esistenti alcun diritto di prelazione in merito alla sottoscrizione delle nuove azioni.

In linea di principio le azioni sono emesse in ogni giorno di valutazione stabilito dal Consiglio d'amministrazione secondo l'articolo 10 del presente statuto. Il prezzo d'emissione di un'azione è il valore del patrimonio netto per azione calcolato per ciascun comparto e categoria di azioni corrispondente secondo l'articolo 10 ("valore del patrimonio netto"), maggiorato delle spese e commissioni stabilite per il

comparto e la categoria di azioni corrispondente. Il prezzo d'emissione deve essere versato entro un termine stabilito dal Consiglio d'amministrazione, che non potrà essere superiore a otto giorni a partire dal relativo giorno di valutazione.

Il Consiglio d'amministrazione può limitare la frequenza dell'emissione delle azioni per ogni comparto e categoria di azioni e in particolare può decidere che le azioni siano emesse esclusivamente entro un termine stabilito.

Il Consiglio d'amministrazione si riserva il diritto di respingere ogni richiesta di sottoscrizione, del tutto o in parte, e di sospendere in qualsiasi momento e senza previa comunicazione l'emissione di azioni per uno, più di uno o tutti i comparti e categorie di azioni. In questo caso i versamenti effettuati per domande di sottoscrizione non accettate saranno rimborsati immediatamente dalla banca depositaria.

Se il calcolo del valore del patrimonio netto di un comparto della Società è sospeso in virtù dell'articolo 11, durante tale periodo di sospensione non saranno emesse azioni per il comparto in oggetto.

Ai fini dell'emissione di nuove azioni il Consiglio d'amministrazione può autorizzare qualsiasi membro del Consiglio o dirigente della Società o altra persona autorizzata ad approvare l'emissione e accettare i pagamenti nonché a consegnare le azioni.

Articolo 8.- Rimborso e conversione di azioni

Ogni azionista della Società può chiedere a questa il rimborso di tutte o di parte delle proprie azioni. In questo caso la Società rimborserà le azioni, fermi restando i limiti previsti dalla legge e fatta riserva per la sospensione dei rimborsi da parte della Società prevista all'articolo 11 del presente statuto. Le azioni rimborsate dalla Società vengono annullate.

L'azionista riceve un prezzo di rimborso calcolato secondo il relativo valore del patrimonio netto, nel rispetto della legge e delle disposizioni del presente statuto, in base alle condizioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione nel prospetto informativo.

La richiesta di rimborso deve essere depositata dall'azionista in forma scritta e in modo irrevocabile, presso la sede della Società in Lussemburgo o presso la sede operativa di una persona (o istituzione) indicata dalla Società. In caso di azioni per le quali sono stati emessi certificati, i certificati azionari devono essere allegati, nella forma prevista, alla richiesta di rimborso, corredati delle eventuali cedole di riaffogliamento e di tutte le cedole non in scadenza (in caso di azioni al portatore) o di un documento comprovante in misura sufficiente alla Società il trasferimento o la trascrizione delle azioni, in caso di azioni nominative.

Dal valore del patrimonio netto possono essere detratti una commissione a favore della Società e un importo ulteriore a copertura dei costi e delle spese stimate, eventualmente sostenute dalla Società per la realizzazione di valori patrimoniali inclusi nella massa patrimoniale in questione, per finanziare la richiesta di rimborso (questa commissione, assieme all'importo valutato, non può essere superiore al tre per cento del valore del patrimonio netto).

Il prezzo di rimborso deve essere pagato nella valuta di denominazione delle azioni del comparto in oggetto o in altra valuta eventualmente stabilita dal Consiglio d'amministrazione, entro un termine stabilito dal Consiglio, non superiore a otto giorni dopo il relativo giorno di valutazione o rispettivamente il giorno in

cui i certificati azionari e altri eventuali documenti relativi al trasferimento sono pervenuti alla Società, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente statuto.

In caso di richieste considerevoli di rimborso, il Consiglio d'amministrazione della Società può decidere di liquidare una richiesta di rimborso non appena i valori patrimoniali corrispondenti della Società saranno stati venduti senza ritardi ingiustificati.

Ogni azionista può chiedere la conversione di tutte o di una parte delle azioni di un determinato comparto in azioni di un altro comparto, al valore del patrimonio netto stabilito per il rispettivo comparto. Il valore del patrimonio netto è maggiorato degli eventuali costi di conversione e arrotondato per difetto o per eccesso, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione. Salvo per quanto diversamente stabilito dal Consiglio d'amministrazione e riportato nel prospetto informativo, le azioni di una determinata categoria di azioni di un comparto non possono essere convertite in un'altra categoria di azioni dello stesso o di un altro comparto. Il Consiglio d'amministrazione inoltre può imporre dei limiti alla frequenza delle domande di conversione e stabilire l'addebito di una commissione da calcolarsi liberamente nell'interesse della Società.

Articolo 9.- Restrizioni

La Società può limitare o negare il possesso di azioni della Società a persone fisiche o giuridiche qualora ritenga che tale possesso possa nuocerle o non sia consentito dalle leggi lussemburghesi o di altri paesi o qualora ad essa sia così imposto dalle leggi tributarie di altri paesi. A tale scopo la Società può:

- a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni, laddove supponga che tale registrazione o trasferimento comporti o possa comportare il trasferimento della proprietà giuridica o economica di queste azioni a persone escluse dal possesso di azioni o che detengano azioni in misura superiore ad una percentuale del capitale sociale che sarà stabilita al momento opportuno dal Consiglio d'amministrazione ("persone non autorizzate");
- b) richiedere in qualsiasi momento a persone il cui nome è iscritto nel libro dei soci o che richiedono la registrazione di un trasferimento di azioni nel libro dei soci, il rilascio di una dichiarazione giurata, necessaria per poter decidere se le azioni delle persone in oggetto si trovano in possesso di una persona non autorizzata o se questa registrazione comporta la proprietà economica di queste azioni da parte di una persona non autorizzata e
- c) non riconoscere il diritto di voto in un'assemblea generale della Società esercitato da una persona non autorizzata;
- d) esigere, qualora abbia motivi fondati per ritenere che una persona non autorizzata sia il possessore effettivo di azioni, singolarmente o congiuntamente ad altre persone, la restituzione da parte dell'azionista di tutte le azioni o delle azioni detenute da tale azionista per conto della persona non autorizzata, o, qualora una persona non autorizzata sia il possessore effettivo di azioni, imporre la restituzione da parte dell'azionista di tutte le azioni da questi detenute. Ciò avviene secondo le seguenti modalità.

- (1) La Società invia all'azionista in possesso di tali azioni o iscritto nel libro dei soci quale possessore delle azioni da acquistare, una comunicazione (definita di seguito

"dichiarazione d'acquisto"), nella quale sono specificate le azioni da acquistare e le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto nonché il nome dell'acquirente.

Tale comunicazione è inviata a mezzo lettera raccomandata, all'ultimo indirizzo noto o all'indirizzo indicato nei libri della Società. L'azionista è quindi tenuto a consegnare alla Società il(i) certificato(i) azionario(i) indicato(i) nella dichiarazione d'acquisto.

Alla chiusura del giorno lavorativo stabilito nella dichiarazione d'acquisto, l'azionista cessa di essere proprietario delle azioni specificate nella dichiarazione d'acquisto. In caso di azioni nominative il suo nome viene cancellato dal libro dei soci e in caso di azioni al portatore il(i) certificato(i) azionario(i) viene(vengono) annullato(i).

(2) Il prezzo da pagare per le azioni (denominato di seguito "prezzo d'acquisto") è il valore del patrimonio netto, ovvero il valore calcolato l'ultimo giorno di valutazione stabilito dal Consiglio d'amministrazione per il rimborso delle azioni precedente al giorno d'entrata in vigore della dichiarazione d'acquisto. Può essere anche il valore del giorno successivo alla consegna del o dei certificato(i) azionario(i) indicato(i) nella dichiarazione d'acquisto. Tale valore è stabilito secondo l'articolo 10 del presente statuto, al netto delle spese previste.

(3) Il pagamento del prezzo d'acquisto al precedente possessore delle azioni avviene di norma nella valuta stabilita dal Consiglio d'amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni. Una volta stabilito in via definitiva, tale prezzo è depositato dalla Società presso un istituto bancario (nominato nella dichiarazione d'acquisto) in Lussemburgo o altro paese per essere corrisposto a tale proprietario a fronte della consegna del certificato azionario specificato nella dichiarazione d'acquisto, unitamente alle cedole non ancora maturate.

A seguito dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'acquisto, come sopra indicata, il precedente proprietario non ha più alcun diritto su queste azioni nei confronti della Società o delle relative attività, fatta eccezione per il diritto di ricevere dall'istituto bancario menzionato il prezzo d'acquisto (senza interessi), a fronte della consegna effettiva del certificato(i) azionario(i), nei termini sopra descritti. Le somme spettanti a un azionista conformemente al presente paragrafo, ma non riscosse entro un periodo di cinque anni dalla data stabilita nella dichiarazione d'acquisto, non sono più esigibili e vengono incamerate dalla Società. Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato ad intraprendere tutte le misure necessarie per concludere la reversione.

(4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti in virtù del presente articolo non può essere contestato né dichiarato nullo in nessun caso, fondandosi sul fatto che il possesso delle azioni da parte di una persona non è stato sufficientemente provato, o che i rapporti di proprietà erano diversi da quelli che la Società riteneva in essere alla data della dichiarazione d'acquisto. Condizione essenziale è tuttavia che la Società abbia esercitato i propri poteri in buona fede.

Articolo 10.- Calcolo del valore del patrimonio netto

Per determinare il prezzo d'emissione e di rimborso, la Società effettua periodicamente, ovvero almeno due volte al mese, il calcolo del valore del patrimonio netto di ogni comparto. Il giorno in cui viene determinato il valore del patrimonio netto è denominato nel presente statuto "giorno di valutazione".

Il valore del patrimonio netto di ogni comparto è denominato nella valuta del relativo comparto e riferito a un'azione dello stesso; esso è stabilito il giorno di valutazione, una volta effettuata la valutazione secondo i criteri esposti qui di seguito, dividendo il patrimonio netto di ogni comparto a una data stabilita dal Consiglio d'amministrazione, al netto delle passività di tale comparto stabilite dal Consiglio d'amministrazione, per il numero delle azioni del comparto in circolazione in tale giorno di valutazione. Nel caso di comparti per i quali sono state emesse diverse categorie di azioni, il valore del patrimonio netto per azione è calcolato separatamente per ciascuna categoria di azioni. In questo caso il valore del patrimonio netto di un comparto al quale appartiene una determinata categoria di azioni è diviso per il numero di azioni della rispettiva categoria. Su decisione del Consiglio d'amministrazione, il valore del patrimonio netto può essere arrotondato per eccesso o per difetto al valore più prossimo nella valuta corrispondente.

La valutazione del comparto e delle relative categorie di azioni viene effettuata secondo i seguenti criteri.

1. Le attività della Società includono:
 - a) tutte le liquidità inclusi i relativi interessi;
 - b) tutti i crediti in essere, inclusi i crediti di interessi su conti e depositi, nonché i ricavi da valori mobiliari venduti ma non ancora consegnati;
 - c) tutti i titoli, i titoli scritturali, i titoli del mercato monetario, le quote di fondi, i titoli obbligazionari, i diritti di sottoscrizione, i certificati d'opzione, le opzioni e altri strumenti finanziari nonché altri valori patrimoniali detenuti dalla Società o acquistati a suo favore;
 - d) tutti i dividendi e i diritti ai dividendi, purché sia possibile ottenere informazioni sufficientemente fondate al riguardo e fermo restando che la Società possa effettuare correzioni dei valori relative alle oscillazioni delle quotazioni derivanti dalla negoziazione di ex dividendi o pratiche analoghe;
 - e) gli interessi maturati su valori patrimoniali fruttiferi detenuti dalla Società, laddove non siano inclusi nell'importo capitale del relativo valore patrimoniale;
 - f) le spese di costituzione non ammortizzate;
 - g) tutti gli altri valori patrimoniali incluse le spese anticipate.

Questi valori patrimoniali sono valutati secondo le regole esposte di seguito.

- I titoli, le quote di fondi e gli altri investimenti che sono quotati in una borsa sono valutati agli ultimi prezzi di mercato noti. Qualora tali titoli, quote di fondi o altri investimenti siano quotati in più borse, viene impiegato l'ultimo prezzo disponibile della borsa che rappresenta il mercato principale per tale titolo.

Per i titoli, le quote di fondi e gli altri investimenti, la cui negoziazione in una borsa sia limitata e per i quali esista una mercato regolamentato fra intermediari in titoli con una formazione del prezzo conforme al mercato, la Società può valutare tali titoli, quote di fondi e investimenti sulla base di

questi prezzi. I titoli, le quote di fondi e gli altri investimenti che non sono quotati in una borsa, ma che sono negoziati in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, sono valutati al loro ultimo prezzo disponibile su questo mercato.

- I titoli e altri investimenti non quotati in una borsa sono valutati al loro ultimo prezzo di mercato disponibile; qualora tale prezzo non sia disponibile, la Società valuterà tali titoli conformemente ad altri criteri da questa determinati sulla base dei prezzi prevedibili di vendita.
- Per quanto concerne gli strumenti del mercato monetario, partendo dal prezzo netto di acquisto e tenuto conto dei rendimenti che ne derivano, il valore di valutazione è gradualmente adeguato al prezzo di rimborso. In caso di variazioni rilevanti delle condizioni di mercato, i criteri di valutazione dei singoli investimenti vengono adeguati ai nuovi livelli di rendimento del mercato.
- I titoli e altri investimenti che sono denominati in una moneta diversa da quella di calcolo del relativo comparto e che non sono coperti da contratti su divise, sono valutati alla media del cambio denaro tra il prezzo call e put ricavato da fornitori esterni di quotazioni.
- I depositi vincolati e quelli di natura fiduciaria sono valutati al loro valore nominale oltre agli interessi maturati.
- Il valore dei contratti di swap è calcolato dalla controparte dello swap, partendo dal valore attuale (net present value) di tutti i flussi di cassa, sia in entrata sia in uscita. Questo metodo di calcolo è accettato dalla Società e controllato dal revisore dei conti.

Qualora, a causa di circostanze particolari, non fosse praticabile o dovesse dimostrarsi non corretta una valutazione secondo i criteri suddetti, la Società è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente accettati e verificabili, per conseguire un'equa valutazione del patrimonio netto.

- In circostanze straordinarie possono essere effettuate ulteriori valutazioni nel corso della giornata, valide per la sottoscrizione e rimborso successivi delle azioni.

2. Le passività della Società includono:

- a) tutti i crediti concessi e i crediti esigibili;
- b) tutti i debiti noti, presenti e futuri, inclusi gli impegni di pagamento per somme di denaro o valori reali derivanti da debiti contrattuali esigibili e dividendi approvati ma non ancora distribuiti dalla Società;
- c) accantonamenti adeguati per futuri pagamenti di imposte e altri accantonamenti approvati ed effettuati dal Consiglio d'amministrazione, nonché accantonamenti prudenziali per altri debiti della Società;
- d) tutti gli altri debiti della Società. Per determinare l'ammontare di tali debiti la Società terrà conto di tutte le spese da sostenere, incluse le spese di costituzione e le commissioni ai consulenti per gli investimenti (gestore di portafoglio) o al gestore del fondo, alla banca depositaria, all'agente di domiciliazione e amministrazione, agli agenti responsabili del registro e del trasferimento, a tutti gli agenti di pagamento, ad altri agenti di distribuzione e ai rappresentanti permanenti nei paesi di distribuzione nonché a tutti gli altri agenti intermediari della Società. Si tiene conto altresì delle

quote di partecipazione agli utili, delle spese sostenute dai membri del Consiglio d'amministrazione, dei premi assicurativi, delle tasse e delle spese relative alla registrazione della Società presso le autorità competenti e le borse in Lussemburgo e in altri paesi, degli onorari per consulenza legale e revisione dei conti, delle spese di pubblicità, stampa, relazioni e pubblicazioni, incluse le spese per la pubblicazione di comunicati e prezzi, la preparazione e l'esecuzione della stampa e la distribuzione dei prospetti informativi, di materiale informativo, relazioni periodiche, imposte, tasse e oneri simili, tutte le altre spese per l'attività operativa giornaliera incluse le spese per l'acquisto e la vendita di valori patrimoniali, interessi, commissioni bancarie, commissioni d'intermediazione nonché spese postali e telefoniche. La Società può fissare anticipatamente le spese amministrative e le altre spese periodiche o ricorrenti sulla base di dati stimati per periodi annuali o di altra durata, e distribuirle in rate uguali per tale periodo di tempo.

3. La Società distribuirà le attività e passività per i rispettivi comparti e categorie di azioni come segue:
 - a) laddove per un comparto siano state emesse più categorie di azioni, tutti i valori patrimoniali attribuiti ad ogni classe vengono investiti collettivamente secondo la politica d'investimento del comparto;
 - b) il controvalore delle azioni emesse per ciascuna categoria è attribuito nei libri contabili della Società al comparto di tale categoria di azioni; il controvalore corrispondente andrà ad accrescere la quota di patrimonio netto del comparto da attribuire alla categoria di azioni che sarà emessa; i crediti, i debiti, i proventi e le spese da imputare a questa categoria di azioni saranno attribuiti a questo comparto, conformemente a quanto prescritto dal presente articolo;
 - c) i valori patrimoniali derivati sono imputati nei libri contabili della Società allo stesso comparto cui appartengono i valori patrimoniali da cui si sono ricavati i valori patrimoniali derivati in questione, e ad ogni nuova valutazione di un valore patrimoniale saranno attribuiti al relativo comparto l'incremento o la perdita di valore;
 - d) i debiti relativi a un valore patrimoniale di un determinato comparto o connessi al comparto a seguito di un'operazione, sono imputati a questo comparto;
 - e) laddove un credito o un debito della Società non possano essere attribuiti a un determinato comparto, il credito o il debito saranno imputati a tutti i comparti, in misura proporzionale al numero di comparti o in base al valore del patrimonio netto di tutte le categorie di azioni del comparto, secondo il giudizio scrupoloso del Consiglio d'amministrazione. I valori patrimoniali di un comparto rispondono soltanto dei debiti contratti dal comparto stesso.
 - f) le distribuzioni di utili agli azionisti di un comparto o di una categoria di azioni riducono il valore del patrimonio netto di questo comparto o di questa categoria di azioni dell'ammontare del dividendo distribuito.
4. Ai sensi del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le azioni che, conformemente all'articolo 8, devono essere riscattate, sono considerate azioni in circolazione fino al momento immediatamente successivo alla valutazione effettuata nel relativo

- giorno di valutazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione. Da questo momento fino all'avvenuto pagamento il prezzo di rimborso è considerato un debito della Società;
- b) le azioni si considerano emesse dal momento della valutazione effettuata nel relativo giorno di valutazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione. A partire da questo momento fino all'avvenuto pagamento il prezzo d'emissione è considerato un credito della Società;
- c) gli investimenti di capitale, i mezzi liquidi e altri valori patrimoniali effettuati in una valuta diversa da quella in cui è espresso il valore del patrimonio netto sono valutati sulla base delle quotazioni di mercato e dei cambi prevalenti al momento della valutazione;
- d) qualora in coincidenza con un giorno di valutazione la Società
- abbia acquistato valori patrimoniali, il prezzo d'acquisto di tali valori sarà iscritto tra le passività della Società e i valori patrimoniali acquistati saranno iscritti tra le attività della Società;
 - abbia venduto valori patrimoniali, il prezzo di vendita sarà iscritto tra le attività della Società e i valori patrimoniali venduti saranno scorporati dalle attività.
- Qualora nel relativo giorno di valutazione non sia possibile calcolare il valore esatto dei prezzi o dei valori patrimoniali, tale valore dovrà essere stimato dalla Società.

Articolo 11.- Sospensione temporanea del calcolo del valore del patrimonio netto, nonché dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni

La Società è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto, l'emissione, il rimborso di azioni nonché la conversione delle azioni di ogni comparto nei seguenti casi:

- qualora le borse o i mercati, che rappresentano la base di valutazione per una parte considerevole del patrimonio netto, o qualora i mercati delle divise in cui è espresso il patrimonio netto o una parte considerevole dello stesso – fatta eccezione per le consuete festività - siano chiusi o le contrattazioni siano sospese o soggette a restrizioni ovvero tali mercati siano soggetti a considerevoli fluttuazioni delle quotazioni nel breve periodo;
- qualora a causa di eventi politici, economici, militari o di altra natura, che esulino dalla sfera d'influenza della Società, sia impossibile disporre in modo utile del patrimonio della Società o ciò sia pregiudizievole per gli interessi degli azionisti;
- qualora a seguito di un'interruzione nei collegamenti dei servizi d'informazione o di calcolo, abitualmente utilizzati per determinare il valore del patrimonio netto, o per qualsivoglia motivo non sia possibile determinare con sufficiente esattezza il valore del patrimonio netto;
- qualora eventuali restrizioni alla circolazione di divise e capitali ostacolino lo svolgimento delle operazioni da parte della Società, o impediscano gli acquisti e le vendite di valori del patrimonio ai normali prezzi di conversione.

Il Consiglio d'amministrazione pubblicherà a tempo debito una comunicazione relativa all'inizio e alla fine di questo periodo di sospensione.

C. Amministrazione e vigilanza

Articolo 12.- Consiglio d'amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da almeno tre membri. I membri del Consiglio d'amministrazione non devono essere necessariamente azionisti della Società. Sono eletti dall'assemblea generale, con un mandato della durata massima di sei anni. L'assemblea generale decide inoltre il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, il loro compenso e la durata del mandato. I membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti con la maggioranza semplice dei voti delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea generale.

Ogni membro del Consiglio d'amministrazione può essere destituito o sostituito dall'assemblea generale, senza che ne siano indicati i motivi.

Un eventuale posto vacante nel Consiglio d'amministrazione sarà occupato dai restanti membri. Gli azionisti decideranno in modo definitivo in merito alla nomina nell'ambito dell'assemblea generale successiva.

Articolo 13.- Riunioni del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione eleggerà tra i suoi membri un Presidente e uno o più vicepresidenti. Può nominare un segretario, che non deve essere necessariamente membro del Consiglio e che sarà incaricato di redigere e conservare i verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione e delle assemblee generali. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente o da due dei suoi membri e si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio d'amministrazione e le assemblee generali. In sua assenza i soci o i membri del Consiglio possono nominare presidente, a maggioranza semplice, un altro membro del Consiglio o, per le assemblee generali, qualsiasi altra persona.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare i dirigenti e gli amministratori, ove ciò sia necessario od opportuno per la gestione della Società. Tali dirigenti non devono essere necessariamente azionisti della Società né membri del Consiglio. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto, tali dirigenti disporranno di poteri nella misura conferita loro dal Consiglio d'amministrazione.

Fatta eccezione per i casi giustificati di assoluta necessità, le riunioni del Consiglio d'amministrazione devono essere convocate per iscritto con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Laddove i partecipanti siano concordi, l'avviso di convocazione in forma scritta può essere inviato mediante telegramma, telex, fax o altro mezzo simile di comunicazione. Qualora vi sia una delibera del Consiglio d'amministrazione relativa a ora e luogo delle riunioni del Consiglio d'amministrazione, non è necessario inviare una comunicazione separata. I membri del Consiglio possono conferirsi reciprocamente il potere di rappresentanza per le riunioni del Consiglio d'amministrazione per iscritto, a mezzo telegramma, telex, fax o altro mezzo di comunicazione simile. È consentita la rappresentanza plurima.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio d'amministrazione tramite servizi di teleconferenza che garantiscono l'informazione reciproca di tutti i partecipanti, è ammissibile e giustifica la presenza di tutti i partecipanti.

Il Consiglio d'amministrazione è validamente costituito e capace di agire, ove sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei suoi membri, salvo se diversamente stabilito in merito dal Consiglio d'amministrazione.

Le delibere del Consiglio d'amministrazione sono messe a verbale; i verbali devono essere firmati dal Presidente del Consiglio d'amministrazione. Nell'ambito di questioni legali, essi possono essere utilizzati come documenti probatori se firmati dal Presidente o da due membri del Consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi membri presenti di persona o rappresentati mediante procura. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Le delibere scritte, approvate e firmate da tutti i membri del Consiglio sono equiparate alle delibere adottate nel corso delle riunioni del Consiglio d'amministrazione. Tali delibere possono essere approvate da ogni membro del Consiglio d'amministrazione per iscritto, telex, fax o mezzi simili di comunicazione. Tuttavia tale approvazione deve essere confermata per iscritto e la conferma viene allegata al verbale della delibera.

Articolo 14.- Potere di rappresentanza del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione ha il pieno potere di compiere a nome della Società tutti gli atti amministrativi e dispositivi nell'ambito dell'oggetto sociale e della politica d'investimento ai sensi dell'articolo 17.

Tutti i poteri non riservati espressamente all'assemblea generale per disposizioni legislative o in base allo statuto in vigore sono di competenza del Consiglio d'amministrazione.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 72.2 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive integrazioni, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a deliberare in merito alla distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 15.- Potere di firma

Gli impegni assunti dalla Società nei confronti di terzi sono legalmente vincolanti se riportano la firma congiunta di due membri del Consiglio d'amministrazione o la firma congiunta o disgiunta di persone a cui il Consiglio d'amministrazione ha conferito il relativo potere di rappresentanza.

Articolo 16.- Trasferimento del potere di rappresentanza

In conformità alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive integrazioni, il Consiglio d'amministrazione può trasferire a una o più persone fisiche o giuridiche la gestione quotidiana della Società e il potere di agire nell'ambito dell'oggetto sociale.

Tali persone non devono essere necessariamente soci né membri del Consiglio d'amministrazione e agiscono nell'ambito dei poteri loro conferiti. Il conferimento del potere di rappresentanza qui descritto può essere revocato in qualsiasi momento da parte del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 17.- Politica d'investimento

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce la politica d'investimento dei valori patrimoniali della Società. I valori patrimoniali della Società devono essere investiti secondo il principio della diversificazione del rischio e nell'ambito degli obiettivi e dei limiti d'investimento descritti nei prospetti informativi pubblicati dalla Società.

Il patrimonio di un comparto è costituito in particolare da quanto segue.

1 Investimenti ammessi della Società

1.1 Gli investimenti della Società sono costituiti in prevalenza da:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un «mercato secondario» ai sensi dell'articolo 1, par. 13, della direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari in uno Stato membro dell'UE;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione o negoziati in una borsa valori o in un altro mercato secondario, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di un paese dell'Europa, dell'America, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania (di seguito denominato «Stato riconosciuto»);
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione includano l'obbligo che sia stata richiesta l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione in una delle borse valori indicate al punto 1.1 a) o 1.1 b) o in uno dei mercati secondari ivi citati e che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- d) depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, laddove l'istituto di credito interessato abbia sede in uno Stato membro dell'UE o – qualora la sede dell'istituto di credito si trovi in uno stato terzo – sia soggetta a disposizioni sulla sorveglianza ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti alle disposizioni del diritto comunitario;
- e) strumenti del mercato monetario ai sensi delle disposizioni illustrate nella «Politica d'investimento» non negoziati in un mercato secondario, laddove l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano già soggetti a norme sulla tutela dei depositi e degli investitori, a condizione che tali strumenti siano
 - emessi o garantiti da enti locali, regionali o statali di uno Stato riconosciuto o da organismi internazionali di diritto pubblico a cui aderiscano uno o più Stati membri dell'UE;
 - emessi da un'impresa i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati menzionati ai punti a) e b);
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario o da un istituto soggetto a disposizioni sulla vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese non meno rigide di quelle previste dal diritto comunitario, o emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall'autorità di vigilanza lussemburghese, laddove gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al primo, al secondo o al terzo trattino, a condizione che l'emittente sia un'impresa con capitale proprio ("capital et réserves") non inferiore a dieci milioni di euro (10.000.000 euro) e il cui bilancio d'esercizio sia conforme alle norme della quarta direttiva 78/660/CEE, o di un soggetto di diritto appartenente a un gruppo imprenditoriale comprendente una o più società quotate in borsa e responsabile del finanziamento di tale gruppo, o si tratti di un soggetto di diritto che debba finanziare col ricorso a valori mobiliari la copertura di debiti mediante l'utilizzo di una linea di credito concessa da una banca;
- f) quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o organismi d'investimento collettivo (OIC) di tipo aperto. Tali OIC devono possedere i requisiti prescritti dalla direttiva 85/611/CE del 20 dicembre 1985 e avere la loro sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo, a condizione che
 - i sopra citati altri OIC siano stati riconosciuti conformemente a norme giuridiche in base alle quali risultano soggetti a vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella prevista dal diritto comunitario e sussistano sufficienti garanzie di collaborazione tra le autorità,
 - il livello di tutela degli azionisti degli altri OIC sia equivalente al livello di tutela degli azionisti di un OICVM e in particolare le norme per la custodia separata del patrimonio, l'assunzione di prestiti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti previsti dalla direttiva 85/611/CEE,

- l'attività degli altri OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali tali da consentire di formarsi un giudizio sul patrimonio e sui debiti, sugli utili e sulle transazioni nel periodo di riferimento,
 - in conformità al proprio statuto l'OICVM o l'altro OIC le cui quote devono essere acquistate non possa investire complessivamente più del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o OIC;
- g) strumenti finanziari derivati («strumenti derivati»), inclusi gli strumenti liquidati in contanti equivalenti negoziati in una borsa valori o in un mercato regolamentato di cui alle lettere a) e b) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori o in un mercato regolamentato (strumenti derivati «OTC»), a condizione che
- i titoli di base siano strumenti ai sensi del presente paragrafo o indici finanziari (tra cui corsi e indici cumulativi su tassi di interesse, indici obbligazionari, indici azionari e indici di volatilità, per citarne alcuni), tassi d'interesse, obbligazioni, tassi di cambio o monete e altri strumenti finanziari ammessi, in cui il fondo può investire in conformità ai suoi obiettivi d'investimento o attraverso OIC/OICVM esistenti. - le controparti in caso di operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti o categorie soggetti a vigilanza continua e riconosciuti dall'autorità di vigilanza lussemburghese,
 - gli strumenti derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e sia possibile in qualsiasi momento venderli a un valore corrente adeguato, liquidarli o regolarli mediante operazioni di compensazione su iniziativa della Società.

Laddove non sia stabilito diversamente nella politica d'investimento del relativo comparto, ciascun comparto investe fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in altri OICVM e OIC.

- 1.2 In deroga ai limiti d'investimento di cui al punto 1.1 ogni comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 1.1.
- 1.3 La Società garantisce che il rischio complessivo connesso agli strumenti derivati non eccede il valore netto complessivo del portafoglio della Società. Ogni comparto può investire in strumenti derivati nell'ambito dei limiti stabiliti ai punti 2.2. e 2.3. come parte della sua strategia d'investimento, a condizione che il rischio complessivo dei titoli di base non ecceda i limiti d'investimento di cui al punto 2.
- 1.4 Ciascun comparto può detenere a titolo accessorio disponibilità liquide.

2 Diversificazione del rischio

- 2.1 Secondo il principio della diversificazione del rischio, non è consentito alla Società investire oltre il 10% del patrimonio netto di un comparto in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario dello stesso organismo. La Società di gestione non può investire più del 20% del patrimonio netto della Società in depositi dello stesso organismo. In caso di operazioni con strumenti derivati OTC effettuate da un comparto, il rischio alla scadenza non può eccedere il 10% del patrimonio del comparto interessato, qualora la controparte sia un istituto di credito ai sensi del punto 1.1, lettera d); per le operazioni con altre controparti il rischio massimo alla scadenza si riduce al 5%. Il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario degli organismi nei quali è investito più del 5% del patrimonio netto di un comparto non può superare il 40% del patrimonio netto di tale comparto. Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC posti in essere con istituti finanziari soggetti a vigilanza.
- 2.2 Nonostante i limiti massimi stabiliti al punto 2.1, ciascun comparto non può investire più del 20% del suo patrimonio netto in una combinazione di
- valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da un solo organismo

- depositi presso tale organismo e/o
- rischi su strumenti derivati OTC sussistenti in relazione a tale organismo.

2.3 In deroga a quanto sopra disposto vale quanto segue.

- a) Il limite del 10% indicato al punto 2.1 può essere incrementato fino al 25% per determinate obbligazioni emesse da istituti di credito con sede in uno degli Stati membri dell'UE in cui per legge essi siano soggetti a una particolare vigilanza pubblica atta a tutelare i possessori di tali titoli. In particolare i fondi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti per legge in valori patrimoniali che, nel corso dell'intera durata delle obbligazioni, coprano sufficientemente gli obblighi derivanti dalle obbligazioni e che presentino un diritto di prelazione, ai fini del rimborso del capitale e degli interessi, in caso di insolvenza da parte del debitore. Il valore complessivo degli investimenti di un comparto che investe più del 5% del suo patrimonio netto in tali obbligazioni dello stesso emittente non può eccedere il **35%** del patrimonio netto di tale comparto.
- b) Il medesimo limite del 10% può essere incrementato fino al 35% per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, o da suoi enti locali, da un altro Stato riconosciuto o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE.
I valori mobiliari di cui al punto 2.3, lettere a) e b), non sono considerati in sede di determinazione del suddetto limite massimo del 40% relativo alla diversificazione del rischio.
- c) I limiti menzionati ai punti 2.1, 2.2, 2.3, lettere a) e b), non possono essere cumulati; gli investimenti in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario dello stesso organismo o in depositi di tale organismo o in strumenti derivati dello stesso illustrati in tali punti non possono pertanto eccedere il 35% del patrimonio netto di un determinato comparto.
- d) Le società che, per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE (1) o in conformità ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, appartengono allo stesso gruppo imprenditoriale sono considerate un unico emittente nel calcolo dei limiti d'investimento previsti nel presente articolo.
Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo imprenditoriale possono tuttavia raggiungere complessivamente il 20% del patrimonio del comparto interessato.
- e) La Società è autorizzata, secondo il principio della diversificazione del rischio, a investire fino al 100% del patrimonio netto di un comparto in valori mobiliari di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti locali, da un altro Stato riconosciuto o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE. Tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario devono essere suddivisi su almeno sei diverse emissioni; i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario di una medesima emissione non possono eccedere il 30% dell'importo complessivo del patrimonio netto di un comparto.

2.4 Per quanto riguarda gli investimenti in OICVM o altri OIC si applicano le seguenti disposizioni.

- a) La Società può investire nella misura massima del 20% del patrimonio netto di un comparto in quote di uno stesso OICVM o di un altro OIC. Ai fini dell'applicazione dei limiti d'investimento di cui sopra ogni comparto di un OIC che comprende diversi comparti è considerato un unico emittente, a condizione che sia garantita la separazione della responsabilità dei comparti nei confronti di terzi.
- b) Gli investimenti complessivi in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare il 30% del patrimonio netto del comparto. I titoli d'investimento dell'OICVM o di un altro OIC nel quale sono stati effettuati investimenti non sono considerati in sede di determinazione dei limiti massimi stabiliti ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.
- c) Qualora un comparto acquisti quote di altri OICVM e/o altri OIC che sono amministrati direttamente o in base ad una delega dalla Società o di un'altra società ad essa collegata da amministrazione comune o controllo o partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la Società o l'altra società non può addebitare alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di tali altri OICVM e/o OIC ad opera del comparto.
- d) Per i comparti che, in linea con la loro politica d'investimento, investono una parte considerevole del loro patrimonio in quote di altri OICVM e/o altri OIC, le commissioni di gestione massime prelevate dal comparto stesso come anche dagli altri OICVM e/o altri OIC nei quali quest'ultimo intende investire sono descritte nel capitolo "Costi a carico del Fondo della Società".

Qualora i limiti di cui ai punti 1 e 2 siano superati involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, nelle proprie vendite la Società dovrà porsi come obiettivo primario quello di normalizzare questa situazione in considerazione degli interessi degli azionisti.

Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i comparti di nuova costituzione non sono tenuti ad osservare i limiti indicati in merito alla diversificazione del rischio per la durata di un periodo di sei mesi dalla loro autorizzazione.

Articolo 18.- Consulenti per gli investimenti / Gestori patrimoniali

Il Consiglio d'amministrazione può nominare consulente per gli investimenti nonché gestore patrimoniale una o più persone fisiche o giuridiche. Il consulente per gli investimenti ha il compito di fornire la massima assistenza alla Società con raccomandazioni sull'investimento del patrimonio sociale. Non è autorizzato a prendere decisioni d'investimento autonomamente né a effettuare investimenti. Il gestore patrimoniale è incaricato di investire il patrimonio della Società.

Articolo 19.- Conflitti d'interesse

I contratti e le altre operazioni tra la Società e aziende terze non risultano pregiudicati nella loro validità, laddove uno o più membri del Consiglio d'amministrazione o dirigenti della Società rivestano posizioni di socio, membro del Consiglio o dipendente dell'azienda terza. In tal caso il membro del Consiglio o dipendente può esprimere il proprio voto su questa operazione o altre misure da adottare nell'ambito di tale operazione.

Se un membro del Consiglio o un dipendente della Società rappresenta interessi contrastanti con quelli della Società, tale persona si asterrà dal voto attinente all'operazione in oggetto. L'assemblea generale successiva riferirà nel merito.

Non sono considerati interessi ai sensi di questo articolo quelli relativi a rapporti professionali o legali con il consulente per gli investimenti, la banca depositaria o altre persone eventualmente indicate dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 20.- Compensi del Consiglio d'amministrazione

I compensi dei membri del Consiglio d'amministrazione sono stabiliti dall'assemblea generale degli azionisti. Comprendono anche le spese e gli altri costi sostenuti dai membri nell'esercizio delle loro funzioni, incluse eventuali spese per azioni legali, purché queste non siano dovute a negligenza o colpa grave da imputarsi al membro del Consiglio in questione.

Articolo 21.- Revisore contabile

I bilanci d'esercizio della Società e dei comparti sono sottoposti a revisione da parte di un revisore contabile, nominato dall'assemblea generale, il cui compenso viene pagato attingendo dal patrimonio della Società.

Il revisore contabile ottempera a tutti gli obblighi previsti dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

D.- Assemblee generali – Esercizio contabile – Distribuzione degli utili

Articolo 22.- Diritti dell'assemblea generale

L'assemblea generale rappresenta tutti gli azionisti della Società indipendentemente dal comparto cui appartengono le quote da essi detenute. Le delibere dell'assemblea generale relative alla Società sono vincolanti per tutti gli azionisti nel loro complesso. L'assemblea generale è competente per la disposizione, l'esecuzione e la ratifica degli atti legali e commerciali della Società.

Articolo 23.- Procedure dell'assemblea generale

L'assemblea generale è convocata dal Consiglio d'amministrazione.

Deve essere convocata su richiesta degli azionisti che rappresentino almeno un quinto delle azioni emesse.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo, in ottemperanza alle disposizioni legislative lussemburghesi, il 20 settembre di ogni anno alle ore 11.00.00 presso la sede della Società.

Qualora la data suddetta non sia un lavorativo, l'assemblea generale ordinaria si riunisce il primo giorno lavorativo successivo. Per "giorno lavorativo" in questo contesto s'intendono i consueti giorni lavorativi di banca (ovvero ogni giorno in cui le banche sono aperte durante il normale orario di sportello) in Lussemburgo, fatta eccezione per alcune festività facoltative.

Eventuali altre assemblee generali straordinarie possono essere convocate nei luoghi e alle date indicate nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni delle assemblee generali devono essere comunicate secondo le disposizioni legislative, mediante pubblicazione nel "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" e negli organi di stampa stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

L'assemblea generale degli azionisti è valida senza ulteriore convocazione, laddove siano presenti o rappresentati tutti gli azionisti e questi dichiarino di essere stati convocati regolarmente nonché di essere stati informati in merito all'ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli altri requisiti necessari perché gli azionisti possano partecipare alle assemblee generali.

Gli argomenti trattati in un'assemblea generale degli azionisti sono limitati ai punti all'ordine del giorno (che include tutti gli elementi necessari per legge) e alle questioni ad essi connesse.

Indipendentemente dal comparto e dalla categoria di azioni cui appartiene, ogni azione intera dà diritto a un voto secondo le disposizioni legislative lussemburghesi e lo statuto in vigore. Un azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale dando procura scritta ad un suo rappresentante, il quale non deve essere necessariamente un azionista.

Le decisioni che riguardano gli interessi di tutti gli azionisti della Società sono prese nell'ambito dell'assemblea generale, mentre quelle che riguardano solo gli interessi degli azionisti di un determinato comparto sono prese nell'assemblea generale del comparto in questione.

Ferme restanti eventuali disposizioni diverse previste dalla legge o dallo statuto in vigore, le delibere dell'assemblea generale sono approvate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Articolo 24.- Assemblea generale di comparto

Gli azionisti di un comparto possono tenere in qualsiasi momento assemblee generali per deliberare su questioni di pertinenza esclusiva di tale comparto.

Trovano applicazione a tali assemblee, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9.

Ogni azione intera dà diritto a un voto secondo le disposizioni legislative lussemburghesi e lo statuto in vigore. Gli azionisti possono partecipare a queste assemblee di persona o facendosi rappresentare dando procura scritta ad un proprio rappresentante, il quale non deve essere necessariamente un azionista.

Ferme restanti eventuali disposizioni diverse previste dalla legge o dallo statuto in vigore, le delibere dell'assemblea generale sono approvate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Tutte le delibere dell'assemblea generale degli azionisti della Società, che modificano i diritti degli azionisti di un determinato comparto rispetto ai diritti degli azionisti di un altro comparto, sono sottoposte agli azionisti di questo comparto per essere approvate secondo quanto previsto dall'articolo 68 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

Articolo 25.- Chiusura e fusione di comparti

Chiusura

Il Consiglio d'amministrazione può decidere, previa comunicazione ai possessori di quote del comparto interessato, lo scioglimento di uno o più comparti, quando il valore complessivo del patrimonio di tale comparto scende al di sotto di un livello che non consente più una gestione economicamente ragionevole e che è valutato in 10 milioni di USD, oppure a seguito di cambiamenti nella situazione politica o economica.

Fermi restanti i poteri del Consiglio d'amministrazione, l'assemblea generale di un comparto può, su proposta del Consiglio d'amministrazione, ridurre il capitale sociale mediante l'annullamento delle azioni emesse dal comparto stesso e rifondere agli azionisti il valore del patrimonio netto delle loro azioni. In caso di scioglimento di un comparto, il valore del patrimonio netto viene calcolato nel giorno in cui la delibera entra in vigore, in considerazione del prezzo ottenuto alla realizzazione degli investimenti patrimoniali e di tutti i costi effettivi correlati a tale chiusura.

Gli azionisti del comparto oggetto della procedura di chiusura vengono informati di quanto deliberato dall'assemblea generale degli azionisti o dal Consiglio d'amministrazione tramite pubblicazione della delibera nel Mémorial e in un quotidiano lussemburghese, nonché negli organi di stampa stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Il controvalore del valore del patrimonio netto delle azioni annullate che non siano state presentate per il rimborso da parte degli azionisti verrà depositato per un periodo di sei mesi presso la banca depositaria e, allo scadere di detto periodo, qualora le azioni annullate non siano ancora state presentate per il rimborso, presso la "Caisse des Consignations" di Lussemburgo fino allo scadere del periodo di prescrizione.

Fusione

Alle stesse condizioni illustrate al primo paragrafo del presente articolo relativo allo scioglimento, il Consiglio d'amministrazione può deliberare l'annullamento delle azioni emesse di un comparto e la successiva assegnazione delle azioni da emettere a un altro comparto ovvero a un altro organismo d'investimento collettivo (OIC), soggetto alla Sezione I della legge lussemburghese del 20.12.02 sugli organismi d'investimento collettivo. Ferme restando le facoltà del Consiglio d'amministrazione illustrate nel presente paragrafo, la decisione relativa ad una fusione, nei termini qui descritti, può essere presa dall'assemblea generale degli azionisti del comparto.

Gli azionisti saranno informati in merito a questa decisione nello stesso modo dinanzi descritto per l'annullamento di azioni. Per un periodo di un mese dalla pubblicazione della delibera nel "Mémorial", in un quotidiano lussemburghese e negli organi di stampa stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, gli azionisti interessati dalla fusione possono richiedere il rimborso di tutte o di parte delle azioni al valore corrente del patrimonio netto (senza addebito di alcuna commissione di rimborso).

Le azioni che non sono state presentate per il rimborso sono convertite sulla base del valore del patrimonio netto del relativo comparto, calcolato per il giorno in cui la decisione acquista efficacia. In caso di assegnazione di quote di un fondo d'investimento avente la forma giuridica di un fondo comune d'investimento, la decisione è vincolante soltanto per gli investitori che hanno approvato questa assegnazione.

Assemblea generale

Sia per lo scioglimento che per la fusione di comparti non è necessario alcun quorum di presenze per l'assemblea generale degli azionisti e la delibera può essere adottata alla maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

Articolo 26.- Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° giugno di ogni anno e si chiude il 31 maggio.

Articolo 27. - Distribuzione degli utili

La ripartizione del reddito annuo nonché tutte le altre distribuzioni di utili sono stabilite dall'assemblea generale, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Fatta salva la procura concessa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto in merito alla delibera della distribuzione degli acconti sui dividendi, la distribuzione dei dividendi o degli altri utili agli azionisti di un comparto o di una categoria di azioni è soggetta all'approvazione preventiva da parte degli azionisti di tale comparto.

I dividendi approvati sono pagati nella valuta, nel luogo e alla data stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. La distribuzione dei dividendi di un comparto e di una categoria di azioni può eventualmente preannunciare l'apertura di un conto di compensazione; su tale conto, istituito per il relativo comparto o la relativa categoria di azioni, in seguito all'emissione o al rimborso di azioni viene rispettivamente accreditata o imputata una somma, calcolata sulla base di una quota dei proventi maturati delle relative azioni.

E. Disposizioni finali

Articolo 28. - Banca depositaria

Nell'ambito dei requisiti di legge la Società stipula una convenzione di banca depositaria con un istituto bancario, ai sensi della legge del 5 aprile 1993 e successive modifiche per l'accesso al settore finanziario e il controllo su di esso.

La banca depositaria adempie agli obblighi e ai compiti previsti dalla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Qualora la banca depositaria intenda rescindere la convenzione, il Consiglio d'amministrazione dispone di due mesi per nominare un altro istituto finanziario che assuma la funzione di banca depositaria. Successivamente i membri del Consiglio d'amministrazione di questo istituto saranno nominati banca depositaria al posto della banca depositaria uscente. I membri del Consiglio d'amministrazione hanno la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca depositaria, ma non possono risolvere il rapporto con la stessa, salvo che e fintanto che non sia nominata una nuova banca depositaria ai sensi di questi articoli, per assumere tale funzione.

Articolo 29.- Scioglimento della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea generale degli azionisti. La procedura corrisponde a quella stabilita nell'articolo 31 per le modifiche statutarie.

Qualora il patrimonio netto complessivo scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo stabilito nell'articolo 5, il Consiglio d'amministrazione dovrà proporre all'assemblea generale un'istanza di scioglimento della Società. In tal caso l'assemblea generale delibera a maggioranza semplice delle azioni rappresentate.

L'istanza di scioglimento della Società deve essere proposta dal Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale anche nel caso in cui il patrimonio netto complessivo scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo stabilito nell'articolo 5; in questo caso l'assemblea generale delibera senza che sia necessaria la maggioranza e lo scioglimento può essere deliberato da un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea generale.

L'assemblea generale deve essere convocata in modo che possa riunirsi entro quaranta giorni dal momento in cui è stata accertata la riduzione del patrimonio netto complessivo al di sotto dei due terzi ovvero di un quarto del minimo previsto per legge.

Articolo 30.- Esecuzione

L'esecuzione dello scioglimento della Società è affidata a uno o più liquidatori. Questi vengono nominati dall'assemblea generale, la quale ha inoltre facoltà di stabilirne poteri e compensi. Possono essere nominate come liquidatori persone fisiche o giuridiche.

Articolo 31.- Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere ampliato o altrimenti modificato dall'assemblea generale. Le modifiche richiedono un quorum di presenze e di maggioranza secondo quanto previsto dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

Articolo 32.- Diritto applicabile

A titolo integrativo delle disposizioni previste nel presente statuto si applicano la legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e la legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo e successive modifiche.